Notaio
Valentina Rubertelli

Repertorio N. 50414 Raccolta N. 16560

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI PIACENZA (Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino)

CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG 7358871C72

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto dicembre duemilaventidue, in Reggio Emilia e nel mio studio

28=12=2022

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour 5,

SONO PRESENTI

L' **"ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti"** con sede in Bologna, Via Cairoli N. 8/F, contraddistinto dal N. 91342750378 di codice fiscale, in persona di

Vito BELLADONNA, dirigente, nato a [redacted] il giorno [redacted] nella qualità di Direttore dell'Agenzia suddetta, domiciliato per la carica presso la sede sociale della stessa, tale nominato giusta delibera del Consiglio d'Ambito N. 2022/89 del 26 settembre 2022 pubblicata all'Albo Pretorio in data 28 settembre 2022 ed al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio d'Ambito N. 118 del 28 novembre 2022, pubblicata all'Albo Pretorio in data 12 dicembre 2022;

La Società **"IREN AMBIENTE S.P.A."** con socio unico, con sede in Piacenza, Strada Borgoforte N. 22, capitale sociale Euro 63.622.002,00 interamente versato, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di Piacenza dal N. 01591110356 di codice fiscale e di Registro Imprese, nonché dal N. 166388 del R.E.A., in persona di

EUGENIO BERTOLINI, ingegnere, nato a [redacted] il giorno [redacted], nella qualità di Amministratore Delegato e rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, tale nominato ed al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2022;

di seguito indicate anche come "le parti".

Dell' identità personale, qualifiche e poteri dei costituiti io Notaio sono certo.

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Reggio Emilia
il 02/01/2023
al n. 21
Serie 1T
€. 445,00

PREMESSO

- Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Visto l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;
- Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani", come successivamente modificata;
- Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;
- Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;
- Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui "Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."
- Vista la L.R. n. 16/2015, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996";
- Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;
- Vista la delibera n. 1/2013 del Consiglio Locale di Piacenza, relativa alla individuazione del bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Vista la delibera n. 6/2015 del Consiglio Locale di Piacenza avente ad oggetto l'individuazione della gara quale modalità

RUBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; __
- Vista la delibera 42/2015 del Consiglio d'Ambito di approvazione del Piano d'ambito di Piacenza;_____
- Vista la determinazione dirigenziale n. 51 del 18 marzo 2016 di definizione del valore di subentro aggiornato con determinazione dirigenziale n. 321 del 7 dicembre 2022;_____
- Vista la delibera nr. 7 del 31 gennaio 2018 del Consiglio d'Ambito di approvazione degli atti di gara;_____
- Vista la Determinazione n. 170 del 17 ottobre 2019 relativa alla sostituzione del RUP;_____
- Vista la Determinazione n. 149 del 14 luglio 2021 con cui è avvenuta l'aggiudicazione "Iren Ambiente S.p.A.";_____
- Vista la Determinazione n. 168 del 4 agosto 2021 relativa alla nuova sostituzione del RUP;_____
- Vista la Determinazione n. 197 del 16 settembre 2021 relativa alla verifica dei requisiti e all' aggiudicazione della gara ad "Iren Ambiente S.p.A.";_____
- Vista la Deliberazione n. 78 del 20 dicembre 2021 del Consiglio di Ambito, avente ad oggetto Affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei bacini territoriali di Parma, Piacenza, "Pianura e Montagna Modenese" della provincia di Modena e Bologna. Linee di indirizzo in ordine agli adeguamenti degli atti negoziali stipulati;_____
- Vista la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.118 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza - CIG: 7358871C72. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di Iren Ambiente S.p.A.;_____
- Vista la delibera di Consiglio d'Ambito n. 125 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei bacini territoriali di Parma, Piacenza, "Pianura e Montagna Modenese" della provincia di Modena e Bologna. Linee di indirizzo in ordine agli adeguamenti degli atti negoziali stipulati, integrazione di quanto disposto con Deliberazione n. 78/2021"._____
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:_____

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel **Disciplinare Tecnico**, che, unitamente ai suoi allegati, si allega al presente atto sotto la **lettera "L",** anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:_____
1) **"raccolta differenziata":** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei

rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; _____

2) **"recupero": q**ualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; _____

3) **"riciclaggio" o "riciclo":** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; _____

4) **"rifiuto": q**ualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;_____

5) **"rifiuti differenziati":** rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro, etc.);_____

6) **"rifiuti indifferenziati":** rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;_____

7) **"rifiuti urbani":** _____

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;_____

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006;_____

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;_____

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;_____

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;_____

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e)._____

8) **"rifiuti simili ai rifiuti domestici":** i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente. _____

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

9) **"avvio a recupero":** operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

10) **"smaltimento":** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

11) **"prevenzione":** misure adottate, prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:

a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12) **"riutilizzo":** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13) **"preparazione per il riutilizzo":** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

14) **"commercializzazione":** il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate, ivi compreso il ricorso ai sistemi consortili;

15) **"bacino territoriale":** l'ambito geografico di riferimento per l'erogazione del servizio comprendente i Comuni ricompresi nella Provincia di Piacenza: Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino;

16) **"Contraente" o "Concessionario" o "Gestore del servizio" o "Gestore":** l'Operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto;

17) **"Amministrazione aggiudicatrice", "Agenzia" o "Concedente":** l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito

RUBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

regionale, nonché di controllo e monitoraggio;

18) **"Contratto di servizio": i**l Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l'Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;

19) **"Direttore dell'esecuzione del Contratto":** l'organo nominato dall'Agenzia ai fini del controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;

20) **"Disciplinare Tecnico":** documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;

21) **"Offerta economica":** l'importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l'esecuzione del servizio;

22) **"Offerta tecnica":** le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;

23) **"piano economico-industriale" o "PEI":** documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell'Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;

24) **"piano economico-finanziario":** documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del Contratto;

25) **"Piano annuale delle attività"** documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;

26) **"referente dell'impresa":** il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e con il concedente;

27) **"servizi di base":** servizi affidati in concessione come descritti all'articolo 2, comma 4 del presente Contratto e all'articolo 5 del Disciplinare Tecnico;

28) **"servizi integrativi":** servizi affidati in concessione come descritti all'articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell'affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia;

29) **"servizi integrativi programmabili":** servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall'Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;

30) **"servizi integrativi non programmabili":** servizi inte-

ROBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

grativi richiesti dai Comuni o dall'Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell'anno corrente;

31) **"servizio in concessione":** i "servizi di base" e i "servizi integrativi" come precedentemente definiti;

32) **"periodo transitorio":** i primi due anni di affidamento, decorrenti dalla sottoscrizione e dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna, durante i quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui al documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** (**Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune)** e al Disciplinare Tecnico;

33) **"servizio a regime":** servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dal "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune" dall'inizio del terzo anno di affidamento;

34) **"abitanti equivalenti":** rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall'Agenzia;

35) **"centro di raccolta":** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

36) **"centro del riuso":** apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;

37) **"tariffa di natura corrispettiva" o "tariffa puntuale di natura corrispettiva":** il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013;

38) **"data di effettivo subentro":** data indicata all'art. 4 del contratto, da intendersi come avvio operativo dei servizi affidati al Gestore, individuata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Il "Contraente" **"ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti" c**on il presente atto

CONCEDE

alla società **"IREN AMBIENTE S.P.A." i**l servizio pubblico ***di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Pia-***

cenza descritto in precedenza, disciplinato secondo i patti che seguono.

2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore **accetta** di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il servizio di raccolta sfalci e potature da parchi e giardini, ove non ricorrano le casistiche in materia di sottoprodotti (art. 184bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) o di esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti (art. 185 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati de-

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

rivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della Legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato da parte del Gestore fino al momento dell'effettivo subentro da parte di un nuovo aggiudicatario.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DELL'AGENZIA

1. L' Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 e s.m.i. opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. Il presente Contratto di servizio **decorre dalla data di sottoscrizione**. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto ha durata pari a **quindici anni**, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data del **1° gennaio 2023**, individuata secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo Gestore._____
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa apposita autorizzazione scritta trasmessa via PEC da parte dell'Agenzia._____

___ARTICOLO 5 - NATURA DEL CONTRATTO E RISCHIO DEL GESTORE_____

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione._____
2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10._____
3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto._____

_____ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE_____

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati._____
Le Parti danno espressamente atto del fatto che, per semplicità di lettura, il Disciplinare Tecnico di gara e i relativi allegati sono stati integrati da Atersir con dati e informazioni tratte dall'offerta presentata dal Gestore relativi alle specifiche tecniche ed alle offerte migliorative._____
Il Gestore è tenuto, nello svolgimento dei servizi, a garantire le specifiche di servizio e/o offerte migliorative che l'aggiudicatario ha offerto in sede di gara accolte dall'Agenzia, anche qualora non fossero menzionate nel presente contratto e suoi allegati, dandone atto nei Piani Annuali delle Attività._____
Qualora emergano elementi di difformità (non correlati a migliorie offerte in sede di gara da parte dell'Aggiudicatario e accolte da parte dell'Agenzia) tra quanto definito nella documentazione a base di gara e quanto indicato nel presente Contratto e nei suoi allegati, incluso il Disciplinare Tecnico così come modificati a seguito dell'offerta tecnica presentata, dovranno trovare applicazione le clausole contenute

nella documentazione a base di gara. _____

Il Gestore è inoltre tenuto a subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente ed Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in ordine ad attività e oneri determinati dal verificarsi di eventi in situazioni di emergenza._____

2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati all'Allegato A del presente Contratto.___

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10._____

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dai documenti di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento._____

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani._____

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali._____

7. Il Concessionario ha l'obbligo di costituire, entro trenta giorni dalla stipula del presente Contratto, una società ad oggetto sociale esclusivo per l'esecuzione delle attività

oggetto di concessione, sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, secondo le modalità indicate all'art. 51.

ARTICOLOO 7 - PIANIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. **S**alvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DEL GESTORE

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il **corrispettivo** del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:

i. quanto ad **Euro 29.740.281,39 (**ventinovemilionisettecentoquarantamiladuecentottantuno virgola trentanove) per il primo anno di affidamento;

ii. quanto ad Euro **31.036.396,92 (**trentunomilionitrentaseimilatrecentonovantasei virgola novantadue) per il secondo anno di affidamento;

iii. quanto ad Euro **32.332.512,46 (** trentaduemilionitrecentotrentaduemilacinquecentododici virgola quarantasei) dall'inizio del terzo anno di affidamento e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro **481.099.340,22** (quattrocentottantunomilioninovantanovemilatrecentoquaranta virgola ventidue centesimi), oltre IVA, ai sensi di legge.

b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal **Piano Economico Industriale** che al presente atto si allega sotto la **lettera "K" o**vvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando **i prezzi unitari d**i cui all'elenco allegato al presente atto sotto la **lettera "B".**

Tali servizi integrativi possono essere distinti in:

- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
- servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al terzo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalle modificazioni della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;

c) ad eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset d*i cui al successivo art. 14, comma 1 lettera b);

d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art. 5 del Disciplinare Tecnico e la cui gestione *post mortem n*on sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;

e) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia ivi comprese le somme a disposizione per incentivi alle funzioni normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;

f) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;

g) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente titolare della tariffa, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;

h) ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall'Agenzia.

5. È comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

ARTICOLO 9 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, al fine di incentivare il raggiungimento degli

standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nel documento che al presente atto si allega sotto la **lettera "C" (*Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati)***, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A al presente contratto.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

ARTICOLO 10 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI **AL RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofiliere merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Carta (include carta e cartone);
- Vetro;
- Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
- Legno;
- Acciaio;
- Alluminio;

b) rifiuti organici:

- Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.);
- Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento).

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società col-

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

legate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.___

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dal documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "D" (Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)).**_____

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dal documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "E" (Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)).**_____

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art. 45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo._____

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo._____

_ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DI _ _____PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE_____

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi._____

2. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. La ripartizione pro quota per ogni Comune di detti importi è definita dall'Agenzia con proprio provvedimento e comunicata al Gestore. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore presenta ogni mese regolare fattura a ciascun Comune con cadenza di norma mensile, salvo diverso accordo con la singola amministrazione comunale._____

3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico._____

4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai

ROBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

Comuni, in base alla normativa vigente._____

5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B (Elenco prezzi unitari) del presente Contratto._____

6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia ratione temporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% (due per cento) dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% (due per cento) è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo._____

7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 (trentuno) dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2% (due per cento), all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 (due) annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione dell'affidamento._____

_____ARTICOLO 12 - IMPOSTE, TASSE, CANONI_____

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio._____

_____CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE_____

_____ARTICOLO 13 - DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL GESTORE_____

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale._____

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature,

ROBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 14 - BENI STRUMENTALI ESISTENTI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

1. Al momento dell'avvio del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

a) beni di proprietà dello stesso Gestore;

b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici;

c) beni del precedente gestore (art. 15).

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nel documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "G"** (**Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a))**, che sarà compilato a conclusione del procedimento di inventario di cui all'art. 19.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nel documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "H" (Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b))**; sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa eventuale stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

ARTICOLO 15 - REGIME DEI BENI STRUMENTALI DAL PRECEDENTE GESTORE

1. Per quanto riguarda i beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nel documento che al presente atto si allega sotto la **lettera "I" (Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)), e**ssendo il Gestore entrante coincidente con il Gestore uscente e considerato che tali beni strumentali continueranno a essere detenuti e utilizzati dal suddetto Gestore, le Parti riconoscono che il trasferimento di tali beni non interverrà secondo le previsioni della lex specialis e, in particolare, non vi sarà la corresponsione al Gestore uscente - che, per quanto occorrer possa, in questo caso, vi rinuncia - del valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito nella Determina dirigenziale n. 321 del 7 Dicembre 2022 e come da aggiornarsi, seguendo i medesimi criteri e principi applicati in occasione della sopra menzionata prima Determina, con successiva Determinazione da emanarsi successivamente alla stipula del presente Contratto ma prima dell'effettivo avvio operativo del servizio. La compilazione del citato documento allegato sotto la lettera "I" sarà pertanto finalizzata, prima dell'avvio operativo dei servizi, in concomitanza dell'emanazione della prevista Determinazione di aggiornamento di cui sopra.

ARTICOLO 16 - PRESA IN CARICO DEI BENI STRUMENTALI AL MOMENTO DEL SUBENTRO

1. La presa in carico da parte del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduta da una dichiarazione con la quale il Gestore:
a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto -
b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.
2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.
3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e

funzionalità.

4. Qualora i suddetti beni strumentali, oggetto di presa in carico al momento del subentro, siano stati interessati da finanziamenti pubblici, il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni associate ai finanziamenti già erogati, anche in relazione al mantenimento in uso dei suddetti beni.

ARTICOLO 17 - ACQUISIZIONE E/O REALIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO DURANTE L'AFFIDAMENTO

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o altri enti pubblici;

b) da fondi o contributi pubblici;

c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art. 22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l'Agenzia si riserva la facoltà di:

a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante;*

b) ichiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 58.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

ARTICOLO 18 - CESSAZIONE DELLA STRUMENTALITÀ DEI BENI

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2,

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico._____

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora i beni siano stati finanziati ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita o altra procedura finalizzata alla dismissione avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica._____

3. Qualora la procedura di cui al comma precedente generi un ricavo, lo stesso è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7._____

4. Qualora la procedura di cui al comma 2 generi un onere o nel caso in cui vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla dismissione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.__

_____**ARTICOLO 19 - INVENTARI DEI BENI** _____

1. Il Gestore è obbligato a redigere un **inventario** dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto._____

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3._____

3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia._____

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari._____

_____**ARTICOLO 20 - BANCA DATI DEGLI UTENTI SERVITI** _____

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale._____

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato. _____

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art. 54 del Disciplinare Tecnico._____

RUBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art.11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti._____
5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.__
6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico._____

ARTICOLO 21 - GESTIONE DEI BENI UTILIZZATI PER L'ESPLETAMENTO _____DEL SERVIZIO._____

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto. _____
2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per quanto specificato nel Disciplinare Tecnico all'art. 25 relativamente ai Centri di Raccolta e all'art. 65 relativamente alle discariche affidate in gestione post-operativa.____
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13, sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione dei Centri di Raccolta e per gli interventi di manutenzione straordinaria delle discariche affidate in gestione post-operativa._____

_ARTICOLO 22 - REGIME DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO ALLA __ _____SCADENZA O CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO_____

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:
a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);_____
b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);_____

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:_____
c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;_____
d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento._____
3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo._____
4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato._____
5. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula contrattuale o del subentro di cui al primo periodo. In tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria, a prima richiesta, a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.___
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo gestore._____

_____ARTICOLO 23 - CANONI A CARICO DEL GESTORE_____

1. L'onere a carico del Gestore, come previsto dall'art. 8 comma 4, per la disponibilità dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), è comprensivo del canone di rimborso dei mutui sostenuti dalle Amministrazioni comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio._____
2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari dei Comuni. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni._____

_____ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI SOSTITUZIONE_____

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art. 14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di

RUBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

sostituirsi al primo.

ARTICOLO 25 - TRASFERIMENTO DI PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

1. Il personale del gestore uscente è trasferito al Concessionario secondo quanto previsto dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006. E', altresì, trasferito al Concessionario il personale dipendente degli enti locali afferenti al bacino territoriale di riferimento già occupato nello svolgimento del servizio, previo accordo coi lavoratori interessati.

2. Al trasferimento di personale si applica l'art. 2112 c.c., l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99.

3. Il personale trasferito mantiene lo *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.

4. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

ARTICOLO 26 - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE - UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

ARTICOLO 27 - ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, previa approvazione dell'Agenzia. _____

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49.__

__ARTICOLO 28 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA __ _____SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO_____

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'Agenzia con propria deliberazione. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma. _____

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito nei documenti allegati C, D, E e nel documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "F" (Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base).**_____

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi. _____

4. Il Concessionario trasferisce all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto._____

5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto._____

__CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO_____

_____ARTICOLO 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA _____

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi

volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 58.____

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia. _____

ARTICOLO 30 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI _____CUI AGLI ACCORDI ANCI-CONAI._____

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti._____

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia._____

_ARTICOLO 31 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI _ DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ALLEGATO E ALLA PARTE _____IV DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 _____

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo. _____

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto. _____

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia._____

_ARTICOLO 32 - RACCOLTA E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI _ _____INDIFFERENZIATI _____

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indiffe-

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

renziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall'allegato "C" al presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

ARTICOLO 33 - GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché, dal punto di vista tecnico, da quanto previsto dal Capo XI "*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post operativa delle discariche"* del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali" regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Agenzia sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 57 del presente Contratto.

4. L'Agenzia può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. E' inoltre facoltà dell'Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

ARTICOLO 34 - SERVIZI DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO ED ALTRI

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZI

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

ARTICOLO 35 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. *È* fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

ARTICOLO 36 - AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO A TERZI DI ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subaffidamento a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30% (trenta per cento) del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del 45% (quarantacinque per cento)) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.

4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono pre-

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

vedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia. _____

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo._____

_ARTICOLO 37 - POTERI E FUNZIONI DI INDIRIZZO DELL'AGENZIA E _ _____DEI COMUNI_____

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV._____

2. I Comuni hanno facoltà, comunque previo assenso dell'Agenzia, di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico. _____

_____CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE _____

__ARTICOLO 38 - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DI MODIFICHE AL __ _____CONTRATTO_____

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto. _____

__ARTICOLO 39 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DEI PREZZI ___ _____OFFERTI_____

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l'adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 in relazione al verificarsi di eventi eccezionali non riconducibili all'operatore economico e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta._____

2. A partire dal quarto anno di affidamento, il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'Allegato F al presente contratto (Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base) dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all'Allegato K al presente contratto (*PEI).*_____

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell'Allegato B al presente contratto (elenco prezzi unitari) sono annualmente rideterminati a partire dal quarto anno di affidamento e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% (settantacinque per cento) del-

l'indice inflativo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

ARTICOLO 40 - MODIFICHE DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PIANIFICATORIE, OVVERO DERIVANTI DA EVENTI IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALLE PARTI

1. Il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;

b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

2. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. Ogni altra modifica o variazione contrattuale è disciplinata nei termini e nelle condizioni contenute all'art. 175 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016.

4. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

ARTICOLO 41 - DIVIETO PER IL GESTORE DI DISPORRE MODIFICHE

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

ARTICOLO 42 - MODIFICHE RICHIESTE DALL'AGENZIA

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria e avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 175 del Codice dei contratti pubblici del D.lgs. n. 50/2016.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

ARTICOLO 43 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO A SEGUITO DELLE MODIFICHE PREVISTE AGLI ARTICOLI 40 E 42

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.

3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.

4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).

5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B al presente contratto elenco dei prezzi unitari) l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.

8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 40 e

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO

ARTICOLO 44 - POTERI DI CONTROLLO DELL'AGENZIA E COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull'attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 45 - SISTEMA INFORMATIVO DUALE

1. Entro un anno dall'avvio operativo del servizio, il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti l'espletamento del controllo in continuo dell'andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L'insieme delle informazioni da rendere disponibili all'Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

ARTICOLO 46 - CARTA DEI SERVIZI

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema deliberato dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. l), della L.R. n. 23/2011.

2. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

dell'utenza.

ARTICOLO 47 - SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

ARTICOLO 48 - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN-/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 49 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

ARTICOLO 50 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

ARTICOLO 51 - SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La società di gestione subentra in tutti i rapporti con l'Agenzia derivanti dal presente Contratto, divenendo concessionaria a titolo originario senza necessità di ulteriore approvazione da parte del concedente.

2. La Società di gestione deve avere sede operativa nell'ambito del bacino territoriale di Piacenza. Il capitale sociale di tale società deve essere interamente versato e non inferiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero).

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 52, il soggetto risultato aggiudicatario in sede di gara, singolo, raggruppato

ROBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

o consorziato, ha l'obbligo di mantenere la propria qualità di socio nella Società di gestione per tutta la durata del presente Contratto e non può cedere la propria partecipazione. Tale soggetto resta, altresì, responsabile in solido nei confronti dell'Agenzia del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto._____

4. L'eventuale ingresso nel capitale sociale della Società di gestione di istituti di credito ed altri investitori istituzionali è ammesso ai sensi delle norme vigenti._____

_____ARTICOLO 52 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE _____

1. L'aggiudicatario, titolare delle quote di partecipazione nella Società di gestione, qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo Operatore economico all'aggiudicatario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione._____

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo Operatore economico la permanenza dei requisiti generali e di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 54._____

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto._____

ARTICOLO 53 - CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI DEL GESTORE E _____RISOLUZIONE DEL CONTRATTO_____

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno. _

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti eve-

nienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

a) la violazione del divieto di cui all'art. 41 del presente Contratto;

b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;

c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;

b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52;

c) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 3;

d) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 58, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

ARTICOLO 54 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;

b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;

c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto;

d) mancata costituzione, entro il termine di 30 (trenta)

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

giorni dalla stipula del presente Contratto, della Società di cui all'articolo 6, comma 7.

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

ARTICOLO 55 - TUTELA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 56 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

ARTICOLO 57 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:

-Euro 6.070.000,00 (seimilionisettantamila virgola zero) per danni a persone;

-Euro 1.220.000,00 (unmilioneduecentoventimila virgola zero) per danni a cose;

b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero);

c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT - RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per

sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero).

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

ARTICOLO 58 - PENALI E DECURTAZIONI PER MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui al documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "J" (Penali).**

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all'Allegato B al presente contratto (Prezzi Unitari).

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l'Agenzia, a seguito dell'istruttoria condotta anche in collaborazione con gli Enti Locali interessati, notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.

4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di

ROBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

contestazione.

6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8. L'Agenzia potrà definire ulteriori specifiche in merito alle modalità di effettuazione di tali detrazioni, anche in relazione all'attivazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva.

7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato "J" al presente contratto nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

ARTICOLO 59 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

ARTICOLO 60 - ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato A - "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";

Allegato B - "Elenco dei prezzi unitari";

Allegato C - "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";

Allegato D - "Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)";

Allegato E - "Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)";

Allegato F - "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";

Allegato G - "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)";

Allegato H - "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)";

Allegato I - "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)";

Allegato J - "Penali";

Allegato K - "Piano Economico Industriale";

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO L - Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 61 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rimanda alla disciplina sulla contrattualistica pubblica e alle disposizioni del codice civile ove applicabili e ad ogni altra normativa vigente in materia.

ARTICOLO 62 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del presente contratto di servizio.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto ***allegato.*** Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico non modificabile in formato PDF/A e composto nel suo formato di visualizzazione di settantasette facciate e, come prescritto dall'art. 47-ter della Legge Notarile, ne ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me accertata. Atto sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.

ALBERTELLI VALENTINA DI CORRADO NOTAIO IN REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 46149032

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 50414

Numero raccolta: 16560

Data stipula: 28/12/2022

Notaio: VALENTINA RUBERTELLI

Codice fiscale: [redacted]

Natura:
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI PIACENZA

Parti:
1-Persona Giuridica: ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti - 91342750378
2-Persona Giuridica: IREN AMBIENTE S.P.A. - 01591110356

Annotazioni:
1-REGISTRAZIONE
UFFICIO: REGGIO EMILIA
DATA: 02/01/2023
NUMERO: 21
SERIE: 1T
IMPORTO: € 445,00